

R.G. 702792/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi Presidente;

Dott. Stefano Greco giudice

Dott. Nicola Caschili giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. r.g **702792/2017**, promossa da:

██████████, nato a ██████████ il ██████████ e ivi residente  
in ██████████, (C.F. ██████████), rappresentato e difeso anche  
disgiuntamente dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████, presso il  
cui studio, in Cagliari ██████████ è elettivamente domiciliato, giusta  
procura a margine del presente atto;

**attore**



**contro**

████████████████████ p. iva ██████████), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ presso lo studio del quale è costituito;

████████████████████ con sede legale in ██████████ v. ██████████ p. iva ██████████ in persona del legale rappr. pro tempore e ██████████ con sede legale ██████████, ██████████ c.f. ██████████ in persona del legale rappr. pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti ██████████ e Andrea Dedoni presso il cui studio sono domiciliate

**convenuti**

\*\*\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

- In fatto -

1. Con atto di citazione notificato il 21.03.2017, ██████████ ha citato in giudizio la società ██████████ (d'innanzi ██████████) impugnando la delibera del 16.12.2016 con la quale l'assemblea dei soci ha autorizzato la cessione dell'immobile sul quale veniva esercitata un'attività alberghiera, nonché i successivi atti di trasferimento per atto pubblico dell'immobile, datato 16.12.2016 e dell'azienda, datato 30.1.2017, stipulati dall'amministratore ██████████ rispettivamente con le società ██████████ e ██████████ dei quali ultimi atti ha chiesto la dichiarazione di nullità in via derivata.

\*\*\*



2. In sintesi, l'antefatto della vicenda.

La [REDACTED] è una società costituita originariamente dai soci [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] titolari del 25% e del 20% del capitale sociale, nonché da [REDACTED] e dal figlio [REDACTED] titolari della restante parte del capitale. [REDACTED] altresì, è stato amministratore della società sino alla sostituzione avvenuta nel corso del presente procedimento. La società era proprietaria di una azienda esercente attività alberghiera presso una struttura di proprietà, da essa direttamente gestita, fino alla vendita in favore delle società [REDACTED] e [REDACTED] odierne contumaci.

L'origine del contrasto tra i soci [REDACTED] e [REDACTED] da una parte e [REDACTED] dall'altra risale alla decisione dell'assemblea del 28.6.2010, costituita maggioritariamente dai [REDACTED] di prendere atto dell'intervenuta perdita del capitale sociale e di assumere, con successiva determina del 26.10.2010, la decisione di azzeramento e ricostituzione dello stesso.

Il capitale ricostituito non venne sottoscritto dai soci [REDACTED] e [REDACTED] ma solo dai [REDACTED] che, pertanto, divennero titolari dell'intero capitale sociale. Tuttavia, i soci di minoranza, ritenendo inesistenti i presupposti sulla base dei quali erano state assunte le delibere, le impugnarono davanti al tribunale di Lanusei, presso il cui circondario la società aveva sede.

Con atto di citazione notificato in data 26.11.2010, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] convennero in giudizio la [REDACTED] affinché venisse accertata e dichiarata l'invalidità, ai sensi dell'art. 2479 ter, terzo comma, c.c. ovvero ai sensi del primo comma dello stesso articolo, della delibera del



28.06.2010 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2009 e della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale assunta in data 26.10.2010.

Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 34/2016, in data 1-11 febbraio 2016, in accoglimento delle domande proposte dagli attori, dichiarò la nullità delle suindicate delibere di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.

La sentenza è stata impugnata presso la Corte d'appello di Cagliari che, solo di recente, nel corso del procedimento, la ha confermata.

Poiché l'amministratore [REDACTED] [REDACTED] non procedette agli adempimenti conseguenti alla sentenza di primo grado, il giudice del registro del Tribunale di Nuoro, su ricorso degli attori [REDACTED] e [REDACTED], ai sensi del combinato disposto degli artt. 2378, ultimo comma e 2479 ter, ultimo comma, c.c., ordinò in data 11.02.2017 l'iscrizione d'ufficio della sentenza nel Registro delle Imprese di Nuoro.

Nel frattempo, i soci [REDACTED] e [REDACTED] affermata la titolarità dell'intero capitale sociale, assunsero la delibera qui impugnata del 16.12.2016, avente ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore di cessione dell'immobile destinato a struttura alberghiera.

Con atto pubblico a rogito del notaio Andreani, rep. n. 281/239, in pari data, la [REDACTED] vendette alla [REDACTED] la piena proprietà dell'intero complesso ricettivo alberghiero.

Successivamente, in data 30.01.2017, la [REDACTED] cedette altresì l'azienda alberghiera alla società [REDACTED]

\*\*\*



3. Alla luce di tali fatti, l'odierno attore, [REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] nonché le Società [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo in via cautelare ex artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 3, c.c., la revoca dell'amministratore della società convenuta e, nel merito, l'invalidità della deliberazione della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di autorizzazione alla cessione dell'albergo e dei singoli atti di trasferimento dell'immobile e dell'azienda.

\*\*\*

4. Con decreto *inaudita altera parte*, il giudice istruttore ha revocato l'amministratore [REDACTED] e al contempo, ritenendo sussistenti i presupposti, ai sensi dell'art. 78 c.p.c. ha nominato un curatore speciale alla società [REDACTED] nella persona dell'avv. [REDACTED]

Con comparsa di costituzione in data 21.06.2017, la [REDACTED] [REDACTED] si è costituita nel giudizio di merito a mezzo del curatore speciale, concludendo per l'accoglimento delle domande attoree, fatte salve quelle di invalidità degli atti di trasferimento, ritenute infondate.

Il decreto cautelare è stato confermato nella successiva ordinanza cautelare del 22.06.2017, avverso la quale il [REDACTED] ha proposto reclamo.

Nel frattempo, in data 20.06.2017 la [REDACTED] con delibera dell'assemblea dei soci, alla quale non furono convocati [REDACTED] e [REDACTED] aveva nominato un nuovo amministratore, [REDACTED] [REDACTED] convalidando altresì gli atti oggetto dell'attuale impugnazione.

In data 13.7.2017 si è costituito il nuovo amministratore, concludendo per il rigetto delle avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto.



Si è altresì costituito in data 13.07.2017, Luigi Siotto, già amministratore della società convenuta, contestando le avverse pretese.

I convenuti hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attore, in quanto egli sarebbe stato privo della qualità di socio della ██████ in quanto la sentenza che ha annullato la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale al momento della proposizione della domanda non era definitiva e, pertanto, avendo natura costitutiva e dunque sottratta alla regola della provvisoria esecutività, non era produttiva di effetti.

\*\*\*

5. In ogni caso, con successiva delibera del 4.08.2017 la ██████ alla quale sono stati convocati anche i soci di minoranza, ha deliberato di confermare, ratificare e convalidare la delibera assunta in data 16.12.2016, impugnata in questo giudizio, gli atti pubblici di compravendita dell'immobile e di cessione dell'azienda, nonché la delibera assunta in data 20 giugno 2017 di nomina del nuovo amministratore.

Con ordinanza del 25-27 ottobre 2017, il Tribunale in sede di reclamo, ha revocato l'ordinanza cautelare sul presupposto dell'inammissibilità della domanda formulata dall'attore per carenza di strumentalità rispetto alle domande di merito, pur prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla revoca dell'amministratore ██████ per l'intervenuta nomina del nuovo amministratore.

Con ordinanza assunta in data 29.03.2019, il giudice istruttore, *“ritenuto che la causa debba essere decisa sulle questioni preliminari di merito in grado di poter definire il giudizio, riservando all'esito l'eventuale ammissione dei mezzi di prova richiesti”*, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

\*\*\*



6. Con sentenza non definitiva n. 499 del 26.2.2020, il tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di compromesso arbitrale e, attribuendo alla sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Lanusei i caratteri della provvisoria esecutività, ha accertato la legittimazione ad agire del socio [REDACTED]

Esaminate le ulteriori questioni, il Tribunale ha escluso che la delibera con la quale [REDACTED] aveva ratificato la delibera impugnata avesse determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto, ad un giudizio incidentale, affetta da gravi vizi di validità.

Nel merito, infine, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] ex amministratore della [REDACTED] definendo la sua posizione processuale, previa separazione della relativa causa.

Con il dispositivo, in particolare, il Tribunale ha statuito quanto segue:

\*\*\*

*Il Tribunale,*

- 1) ordina la separazione della causa nei confronti di [REDACTED] e la formazione di un autonomo fascicolo;*
- 2) definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti di [REDACTED] e per l'effetto condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della fase cautelare, che si liquidano in € 5.500,00 oltre rimborso ed accessori come per legge e compensa le spese del merito;*
- 3) non definitivamente pronunciando, rigetta le questioni preliminari di cui alla parte motiva e con separata ordinanza rimette la causa in lettura.*

\*\*\*



Con ordinanza del 24.2.2020, il Tribunale ha rimesso la causa in lettura, ammettendo in parte le richieste di prova.

\*\*\*

7. Con comparsa di costituzione e risposta del 25.9.2020 si sono costituite in giudizio le società [REDACTED] e [REDACTED] contestando la fondatezza della domanda formulata dall'attore [REDACTED] tesa all'accertamento della *“inesistenza, nullità, invalidità, inefficacia e/o annullamento ... dell'atto pubblico e quello collegato di cessione d'azienda”*.

\*\*\*

8. Con note d'udienza del 12.4.2021, l'attore ha reso noto che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 359 del 24 giugno 2020, definitiva poiché non impugnata nei termini di legge, ha respinto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Lanusei 1 - 11 febbraio 2016, n. 34, passata pertanto in giudicato. Espletata la prova per interpello e testimoniale, all'udienza del 9.4.2021 la causa è stata rimessa in decisione sulla base delle seguenti

### CONCLUSIONI

**Nell'interesse di [REDACTED]**

*“si confermano le conclusioni precisate nelle prime memorie ex art. 183 c.p.c., per quanto non già definitivamente deciso dalla sentenza sulle questioni preliminari del 26 febbraio 2020, n. 499, e si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità/invalidità/inefficacia e/o annullare, a ogni effetto di legge, le delibere impugate e i contratti ad esse collegati, con vittoria di spese e competenze del giudizio”*

**Nell'interesse delle società [REDACTED] e [REDACTED]**





“1) Rigettare l'avversa domanda di accertamento e/o dichiarazione di inesistenza, nullità, invalidità, inefficacia e/o annullamento dell'atto di compravendita in data 16 dicembre 2016 e dell'atto di cessione d'azienda del 30 gennaio 2017, in quanto infondata in fatto e diritto;

2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

3) In via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'istanza di esibizione dell'incarico scritto di mandato professionale conferito dal Sig. [REDACTED] al testimone [REDACTED]”.

\*\*\*

- In diritto -

#### **9. L'oggetto del giudizio.**

Accertata la legittimazione ad agire del socio [REDACTED] con la sentenza non definitiva, devono essere esaminate le domande volte a dichiarare la nullità della delibera straordinaria del 16.1.2016 con cui l'assemblea di [REDACTED] ha autorizzato la cessione della struttura alberghiera, nonché la nullità conseguente degli atti pubblici con cui [REDACTED] prima, nella stessa data del 16.12.2016, ha venduto alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la piena proprietà dell'albergo, principale cespite aziendale, a un prezzo asseritamente inferiore al suo effettivo valore (euro 3.900.000 anziché 6.905.000 come appostato nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014) e dopo, per iniziativa del solo amministratore e senza che vi fosse alcuna previa decisione assembleare, in data 30 gennaio 2017, ha ceduto alla società [REDACTED] l'intero complesso aziendale – incluse le attrezzature, gli arredi, le autorizzazioni amministrative e l'avviamento – per il prezzo, ritenuto irrisorio, di euro 156.000,00.



\*\*\*

**10. Sulla nullità della delibera impugnata.**

Il socio [REDACTED] censura la delibera del 16 dicembre 2016 con cui l'assemblea, asseritamente totalitaria, ha autorizzato l'amministratore [REDACTED] a cedere la struttura alberghiera di proprietà della società.

L'attore ritiene che la delibera sia invalida in quanto l'assemblea che la ha approvata non è riferibile alla società [REDACTED] in quanto costituita esclusivamente dai soci [REDACTED] padre e figlio, sul presupposto che i soci [REDACTED] e [REDACTED] non fossero più tali, presupposto invero erroneo in quanto essi avevano conservato la qualità di soci a seguito della sentenza del Tribunale di Lanusei.

L'attore ha formulato le seguenti censure:

- a) la delibera è inesistente/nulla, in quanto non è in alcun modo riferibile alla società [REDACTED]
- b) la delibera è nulla ex art. 2479 ter, comma 3, prima parte, c.c., in quanto assunta in assenza di assoluta informazione del socio [REDACTED] dolosamente tenuto all'oscuro;
- c) la delibera è nulla anche ai sensi dell'art. 2479, nn. 4-5, c.c., poiché, pur comportando la modificazione dell'atto costitutivo, per il chiaro intento liquidatorio o quantomeno la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, per la vendita del cespite strumentale principale della società, è stata assunta senza previamente informare e convocare il socio [REDACTED] e senza che l'assemblea fosse stata edotta del reale contenuto, essendo i soci chiamati solo a dire se volessero o meno vendere l'immobile, ma non il resto dell'azienda.

Ritiene il tribunale che, mentre non coglie nel segno la tesi della non riferibilità della delibera alla società, atteso che, sotto un profilo formale, non vi possono



essere dubbi che per la data del 16.12.2016 venne convocata dall'amministratore

la assemblea della [REDACTED] risulta invece fondata, e corrispondente a quanto in effetti si è verificato, la censurata invalidità per violazione dell'art. 2479 ter c. 3 c.c..

E' accaduto infatti che l'assemblea è stata costituita con i soli soci [REDACTED] sul falso presupposto che, in quel momento, loro fossero titolari dell'intero capitale sociale.

In realtà, come già chiarito nella sentenza non definitiva, a seguito della pronuncia del Tribunale di Lanusei, provvisoriamente esecutiva per i motivi ivi spiegati, il capitale sociale era costituito oltre che dai [REDACTED] anche dai soci [REDACTED] e [REDACTED] nella misura minoritaria del 45%.

L'art. 2479 ter c. 3 cod. cov. sanziona con la nullità le decisioni "prese in assenza assoluta di informazione". Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, rientrano nella ipotesi tanto la mancata convocazione di un socio, quanto la ipotesi di convocazione sprovvista degli elementi minimi di contenuto indicati dalla norma (Trib. Roma sez. impr. n. 13061 del 15.6.2015).

Nel caso di specie, è pacifico che i soci di minoranza non siano stati convocati per partecipare all'assemblea, né in altro modo avvertiti, sul presupposto, erroneo, che essi a quella data non fossero soci della società.

Poiché come ha accertato il Tribunale con la sentenza non definitiva, la delibera non è stata ritualmente ratificata dalla successiva delibera adottata dall'assemblea, deve essere dichiarata la nullità della delibera di assemblea straordinaria del 16.12.2016.

\*\*\*

### **11. Sugli atti negoziali successivi di cessione.**

L'attore ha chiesto che, accertata la nullità della delibera impugnata, venga altresì dichiarata la nullità degli atti pubblici con cui l'amministratore [REDACTED] ha



dato esecuzione all'intento liquidatorio mediante cessione della struttura e, successivamente, dell'azienda alberghiera.

Riprendendo le parole dello stesso attore riversate nell'atto di citazione, “è innegabile la nullità/inefficacia “derivata” dell'atto di compravendita della struttura ricettiva, perché inesistente/nulla è la delibera a monte, il che comporta che l'amministratore ha agito in assenza dell'autorizzazione sociale necessaria; così come nullo, inefficace o comunque invalido è il contratto di cessione d'azienda stipulato a gennaio 2017 anche in virtù di collegamento negoziale con la compravendita del cespite”.

Dunque, secondo la prospettiva assunta nell'atto di citazione, l'atto di cessione dell'albergo sarebbe nullo in via derivata in quanto l'atto è stato sottoscritto dall'amministratore in forza di una autorizzazione assembleare invalida.

L'atto di cessione dell'azienda, invece, sarebbe nullo in quanto collegato al contratto di cessione dell'albergo, anch'esso nullo.

L'invalidità della delibera, inoltre, sarebbe opponibile ai terzi acquirenti ai sensi dell'art. 2377, settimo comma, c.c., a fronte della mancanza di buona fede di

██████████ amministratore delle società ██████████ e ██████████  
██████████.

Nella comparsa di costituzione e risposta, l'attore ha altresì precisato che l'atto di cessione dell'azienda è nullo, oltre che in via derivata stante il collegamento negoziale con la vendita dell'immobile, anche in via autonoma, per violazione di norma imperativa (art. 1418 c.c.), perché stipulato dall'amministratore senza una previa delibera autorizzativa, resa necessaria dalla previsione dell'art. 2479, nn. 4-5, costituendo la cessione d'azienda una sostanziale modifica dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale.



La società [REDACTED] ha eccepito l'inammissibilità di tale nuova eccezione di nullità, in quanto proposta solo in comparsa di costituzione.

Ritiene il tribunale superfluo prendere posizione sul titolo della invalidità degli atti negoziali posti in essere dall'amministratore [REDACTED] difettando, per quanto si dirà appresso, l'interesse ad agire dell'attore *in parte qua*.

## **12. L'interesse e la legittimazione ad agire del socio per demolire gli atti a rilevanza esterna.**

Ciò premesso, è necessario affrontare preliminarmente la questione della legittimazione e dell'interesse ad agire dell'attore a chiedere l'accertamento della invalidità degli atti negoziali posti in essere dalla società.

La questione è stata affrontata ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità e risolta con l'affermazione di un principio solido, anche di recente confermato.

Occorre muovere dal combinato disposto degli artt. 24 Cost. e 100 c.p.c., dal quale si desume che l'interesse ad agire presuppone la tutela da parte del giudice di una posizione giuridica soggettiva lesa o minacciata. Come noto, non è sufficiente a radicare l'interesse ad agire un interesse di mero fatto o un interesse generico all'attuazione della legge o ad un'astratta affermazione di principio. L'interesse deve invece essere giuridicamente rilevante, concreto ed attuale e corrispondente ad una posizione differenziata di vantaggio rispetto ad un bene della vita specificamente protetta dall'ordinamento.

Anche per quanto concerne l'azione di nullità, espressamente riservata dall'art. 1421 cod. civ., a "*chiunque vi ha interesse*", si è precisato che il soggetto che la propone deve dimostrare la sussistenza di un proprio interesse ad agire, consistente nella necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale



di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, derivante come effetto dell'atto di cui si deduce la nullità.

Tali principi generali portano ad affermare che al socio di una società (sia essa di capitali che di persone, come di recente chiarito dalla Suprema Corte) non è riconosciuto, per il solo fatto di essere socio, un interesse autonomo a far valere la nullità di atti negoziali compiuti dalla società attraverso i suoi organi.

La società di capitali, così come quelle di persone, godono di autonomia patrimoniale, distinguendosi solo per il tipo di autonomia, perfetta nella società di capitali ed imperfetta in quella di persone.

L'autonomia patrimoniale della società, rispetto al patrimonio dei soci che la compongono, porta ad escludere che il socio possa agire in giudizio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, per far valere un diritto della società, rispetto al quale egli ha un interesse solo riflesso ed indiretto, consistente nella conservazione del patrimonio sociale <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cass. 13 aprile 1989, n. [1788](#): *“il singolo socio, come tale, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale, che non è suo, nemmeno pro parte, ma solo della società, pur se formato anche mediante il suo conferimento, e l'interesse che egli ha uti socius a che tale patrimonio aumenti o rimanga inalterato e non diminuisca ed a che l'attività della società produca utili e non perdite, assume giuridica rilevanza ed è riconosciuto e protetto solo all'interno della società stessa, mediante gli strumenti accordati dall'ordinamento societario per influire sulla vita dell'ente o per insorgere contro le sue determinazioni o per far valere la responsabilità dei suoi organi. Verso l'esterno, invece, l'interesse del singolo socio è divenuto l'interesse esclusivo della società ed è in questo completamente assorbito, ed il suo pregiudizio è solo indiretto, mediato dal pregiudizio della società, e pertanto egli non è legittimato a chiedere l'accertamento giudiziale della nullità di un atto esterno, cioè di un contratto stipulato dalla società nei confronti di un altro soggetto, proprio perché l'interesse giuridicamente rilevante è soltanto quello della società.*



Tale principio è stato ribadito ed applicato anche nei casi in cui il socio, previa dichiarazione di nullità della delibera autorizzativa, ha chiesto altresì la dichiarazione di nullità dell'atto negoziale esecutivo della delibera invalida. È stato quindi ribadito il principio che l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile *“esclusivamente con strumenti interni”* senza con ciò implicare *“la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa”*<sup>2</sup>.

Fermo restando, ovviamente, che la pronuncia dichiarativa di nullità della delibera autorizzativa comporta l'obbligo in capo all'amministratore della società e agli altri organi, a norma dell'art. 2377 c.c. di attivarsi nelle dovute forme per conseguire gli effetti a rilevanza esterna della pronunciata di invalidità della delibera.

Pertanto, la domanda di nullità degli atti di compravendita stipulati dalla società [REDACTED] con [REDACTED] e [REDACTED] deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse dell'attore, quale socio della società cedente.

**13. L'interesse e la legittimazione ad agire del socio per demolire gli atti a rilevanza esterna.**

---

<sup>2</sup> In tal senso, Cass. 4579 del 2009; Cass. 15 novembre 1999, n. [12615](#); 13 aprile Cass. 1989, n. [1788](#). Il principio è stato di recente affermato anche in tema di società di persone, pur a fronte di una autonomia patrimoniale imperfetta, da Cass. n. 17691 del 2016.



Tale conclusione non significa tuttavia che il socio non abbia interesse a convenire in giudizio il terzo contraente nel giudizio di impugnazione della delibera impugnata che abbia autorizzato l'atto negoziale.

Come infatti è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza richiamata, il socio, che è legittimato a chiedere l'annullamento o la nullità della delibera assembleare, può nello stesso giudizio convenire anche il terzo che abbia contratto con la società in base alla delibera invalida, al fine di ottenere una pronuncia che dichiari l'opponibilità degli effetti di nullità o di annullamento della delibera al terzo in mala fede ai sensi dell'art. 2377, c.7 cod.civ.<sup>3</sup>.

Pertanto, deve ritenersi ammissibile la domanda comunque formulata dall'attore di dichiarare opponibile alle società convenute la dichiarazione di nullità della delibera assembleare del 16.12.2016.

### **13. L'atto di cessione della struttura alberghiera.**

Con atto pubblico a rogito del notaio [REDACTED] rep. n. 281/239 del 16.12.2016, la [REDACTED] ha venduto alla [REDACTED] la piena proprietà dell'intero complesso ricettivo alberghiero.

L'attore sostiene che al momento della cessione, sia [REDACTED] legale rappresentante nonché socio al 50% della società [REDACTED] che il fratello [REDACTED] titolare del restante 50%, fossero pienamente consapevoli della sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva accertato la nullità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale e che, ciononostante, [REDACTED] si sia accinto a sottoscrivere l'atto, pur sapendo che la decisione che autorizzava

<sup>3</sup> In tal senso, Cass. n. 4579 del 2009.





l'amministratore era invalida in quanto assunta senza convocare i soci [REDACTED] e [REDACTED]

L'attore ritiene che la consapevolezza dei [REDACTED] si può desumere dalle seguenti circostanze:

a) i soci [REDACTED] e [REDACTED] nel mese di novembre 2016 incaricarono il dottore commercialista [REDACTED] fratello dell'odierno attore e già consulente della [REDACTED] nonchè il rag. [REDACTED] di contattare i fratelli [REDACTED] e [REDACTED] imprenditori titolari di importanti società operanti nel settore turistico-alberghiero, in quanto avevano appreso che essi fossero interessati a rilevare l'albergo di proprietà della [REDACTED]. Il [REDACTED] amico di vecchia data dei fratelli [REDACTED], nel novembre 2016 contattò [REDACTED] ed ottenne la fissazione di un appuntamento presso la sede dei [REDACTED] cui partecipò anche il dott. [REDACTED] al fine di prospettare loro la cessione delle quote della società [REDACTED]

b) con file allegato al messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2016, inviato dal rag. [REDACTED] venne informato della sentenza del tribunale di Lanusei;

c) dalla consultazione del Registro delle Imprese, in data 13 aprile 2016 era visibile il protocollo della pratica di registrazione della sentenza del Tribunale di Lanusei, avviata a seguito della istanza presentata su incarico dei soci [REDACTED] e [REDACTED] dal dott. [REDACTED]

\*\*\*

#### 14. La prova per testi.

Al fine di provare che i [REDACTED] fossero a conoscenza della sentenza del Tribunale di Lanusei, l'attore ha chiesto di sentire a testimonianza [REDACTED] e [REDACTED] quest'ultimo tuttavia deceduto prima di poter essere sentito in giudizio. La



società convenuta ha chiesto invece di sentire [REDACTED] socio delle società convenuta e fratello del legale rappresentante.

Il teste [REDACTED] ha confermato le circostanze allegate dall'attore. Egli, in particolare, ha affermato di essere stato incaricato dal socio [REDACTED] nel 2016, in seguito alla sentenza del Tribunale di Lanusei, di *"cercare potenziali acquirenti per la sua quota"* e di avere a tal fine preso contatti con il rag. [REDACTED] che, conoscendo i fratelli [REDACTED] *"doveva fungere da basista"*. Il teste ha quindi ricordato che, successivamente, anche il fratello [REDACTED] (odierno attore) decise di unirsi nell'intento di cessione delle quote. Il teste ha quindi riferito di due circostanze centrali: la prima, di avere chiesto ed ottenuto dal [REDACTED] la trasmissione della mail che egli aveva inviato nel novembre 2016 a [REDACTED] alla quale era stata allegata la sentenza del tribunale di Lanusei. La seconda, in merito all'incontro presso gli uffici del [REDACTED] avvenuto nel novembre 2016, cui partecipò insieme a [REDACTED] e al rag. [REDACTED] in cui si parlò della cessione delle quote e della titolarità delle stesse all'esito della pronuncia del Tribunale di Lanusei.

Il teste [REDACTED] ha solo in parte confermato alcune delle circostanze dichiarate dal [REDACTED]. In particolare, egli ha affermato di non avere mai visto prima di allora la mail che secondo la tesi attorea egli avrebbe ricevuto dal [REDACTED] benchè abbia riconosciuto che *"l'indirizzo corrisponde al mio ma viene gestita dai miei collaboratori"*. Il teste, inoltre, ha confermato di avere avuto un incontro con [REDACTED] e [REDACTED]. Il teste ha riferito che [REDACTED] presentatogli dal [REDACTED] *"mi raccontò una strana storia, dicendomi che gli atti di acquisto non erano legittimi ma che si poteva risolvere il problema pagando dei soldi"*. Il teste ha ricordato di essere rimasto stupito e stizzito del contenuto dell'incontro, e di essere *"imbarazzato anche per il mio amico [REDACTED]"*. Ha quindi ricordato di avere



riferito dell'incontro e delle affermazioni del [REDACTED] "anche a mio fratello il quale, dopo avere parlato con il notaio, mi disse che era tutto tranquillo".

La divergenza fondamentale tra le due dichiarazioni attiene essenzialmente al periodo dell'incontro, che per il [REDACTED] avrebbe preceduto gli atti di cessione, mentre per il [REDACTED] sarebbe stato successivo.

### 15. L'attendibilità e capacità dei testi.

Preliminarmente, è opportuno affrontare la questione della attendibilità e della capacità dei testi.

Le società convenute hanno eccepito tempestivamente l'incapacità a testimoniare del teste [REDACTED] in quanto socio occulto della società, come desumibile dalla documentazione in atti, dalla quale emergerebbe l'interessamento a titolo personale.

La tesi non convince. Dalla mail del 15.7.2017, depositata dalle convenute oltre i termini di legge ed acquisita al solo fine di verificare l'attendibilità del teste, non risulta la spendita esplicita o implicita della titolarità delle quote sociali. [REDACTED]

[REDACTED] nella mail così come nelle dichiarazioni testimoniali rese, ha dichiarato sempre di essere stato consulente del socio di minoranza [REDACTED] e di avere avviato trattative con i fratelli [REDACTED] dietro specifico mandato professionale, circostanza ribadita anche nella mail. Il testo della mail, arricchito in alcune circostanze da un utilizzo della prima persona plurale e da un linguaggio colorito ("è solo questione di grano"), indica al più un eccessivo coinvolgimento del professionista, peraltro giustificabile anche dal legame familiare con una delle parti rappresentate.

Quanto alla attendibilità dei testi, rileva il Tribunale che, sotto un primo profilo, entrambi condividono un legame di parentela stretta con le parti. [REDACTED] è



fratello dell'attore, mentre [REDACTED] è fratello del legale rappresentante delle società convenute.

La posizione del [REDACTED] risulta in realtà ancor più critica, giacchè egli è anche socio al 50% della [REDACTED] società che controlla anche la società [REDACTED]

Il teste [REDACTED] per questo, appare maggiormente coinvolto sotto un profilo tanto economico e di questo non potrà non tenersene conto nella valutazione complessiva delle dichiarazioni.

\*\*\*

#### **16. La pubblicità presso il Registro camerale.**

Può essere affrontato immediatamente il tema della iscrizione della sentenza del Tribunale di Lanusei presso il registro delle imprese per sgombrare subito il campo da un elemento effettivamente debole.

E' pacifico che subito dopo la pubblicazione della sentenza [REDACTED] abbia richiesto alla camera di Commercio la iscrizione nel registro camerale dell'evento relativo alla sentenza del Tribunale di Lanusei, poi pubblicato solo dopo l'intervento del giudice del registro presso il Tribunale di Nuoro.

Sostiene l'attore tuttavia che dalla consultazione del Registro delle Imprese in data 13 aprile 2016 fosse già visibile il protocollo della pratica di registrazione della sentenza del Tribunale di Lanusei.

Effettivamente, nella visura risulta che fosse stata presentata una istanza di iscrizione, in quel momento "sospesa", avente numero di protocollo 3380/2016, avente ad oggetto una comunicazione di "variazione", formulata con "Modello/riquadro: 20: altre modifiche statutarie-atti e fatti soggetti a deposito".



E' tuttavia evidente che dalla scarse indicazioni contenute nella visura, non fosse possibile desumere l'oggetto della comunicazione, ovvero la sentenza del tribunale di Lanusei, né il riflesso della stessa sulla compagine societaria.

### 17. L'esame delle dichiarazioni.

Ciò premesso, rileva il tribunale che i testi hanno riferito un nucleo di circostanze comuni. Infatti, il [REDACTED] ha confermato l'incontro avvenuto con il rag. [REDACTED] e [REDACTED] nonché il suo contenuto, relativo alla effettiva titolarità delle quote della [REDACTED] ed al portato della sentenza del tribunale lanuseino.

Come già chiarito, le dichiarazioni divergono quanto al collocamento temporale dell'incontro.

Ritiene il Tribunale, a fronte del contrasto tra le dichiarazioni, di dover andare alla ricerca di elementi oggettivi di conferma di una piuttosto che dell'altra tesi.

Appare sotto questo profilo dirimente la *mail* inviata dal [REDACTED] al [REDACTED]

Al riguardo, occorre precisare che le società convenute non hanno disconosciuto il documento prodotto in copia cartacea dall'attore: nell'udienza del 29.9.2020, il procuratore delle società ha rilevato solo trattarsi di un documento intervenuto tra soggetti terzi e come tale non opponibile alle società.

Per questo motivo, l'istanza tempestiva dell'attore di depositare il documento in formato *hml* non è stata accolta, non essendo contestato che la mail prodotta con il doc. 21 fosse stata trasmessa dall'indirizzo del rag. [REDACTED] all'indirizzo [REDACTED] riferibile a [REDACTED]

Ora, il fatto che il documento sia stato formato da terzi è irrilevante, atteso che il documento non ha la funzione di documentare una manifestazione di volontà delle società resistenti, quanto di documentare che, prima delle cessioni dell'albergo e



dell'azienda, i [REDACTED] fossero pienamente consapevoli del fatto che la [REDACTED] fosse partecipata anche dai soci [REDACTED] e [REDACTED]

Ciò precisato, il contenuto del testo della mail (*"ti invio come concordato la sentenza di cui abbiamo parlato ... in una con l'articolo del sole 24 h. ..."*) indica due inequivoche circostanze:

a) anzitutto, che il Loi venne messo a conoscenza del contenuto della sentenza del Tribunale di Lanusei prima delle cessioni;

b) in secondo luogo che a quella data erano state già avviate interlocuzioni tra il [REDACTED] ed il [REDACTED] in merito alla questione della partecipazione al capitale sociale della [REDACTED], circostanza che colora di inattendibilità il teste [REDACTED] atteso che egli ha affermato di avere interloquuto con [REDACTED] in relazione alla [REDACTED] solo in una occasione.

Tali circostanze possono dirsi pacifiche dall'esame della mail e, peraltro, prescindono anche dal fatto che [REDACTED] abbia o meno mai letto la mail, poiché è certo che prima della mail fosse stata già avviata l'intermediazione del [REDACTED] e che, verosimilmente, egli avesse già riferito al [REDACTED] circa la pronuncia del Tribunale di Lanusei.

Sul punto, è opportuno un chiarimento.

Non ritiene il tribunale credibile quanto affermato dal [REDACTED] circa la mancata lettura della mail in quanto l'indirizzo, benché suo, sarebbe gestito dai propri collaboratori.

Ciò per almeno due ragioni logiche:

a) la prima, le società convenute hanno prodotto in giudizio una mail di aprile 2017 (ovvero di pochi mesi dopo), inviata da [REDACTED] allo stesso indirizzo, in tal modo confortando del fatto che il [REDACTED] abbia piena conoscenza delle mail pervenute al suo indirizzo;



b) la seconda che, anche se la mail venisse gestita dai collaboratori, circostanza peraltro che non è stata in alcun modo provata, appare inverosimile che i collaboratori di un imprenditore non segnalino al proprio datore di lavoro il testo di una mail così importante.

Appare dunque evidente che nel mese di novembre 2016 [REDACTED] avesse già intavolato contatti con i soci [REDACTED] e [REDACTED] tramite i professionisti da questi incaricati, e che al contempo fosse consapevole della vicenda giudiziaria sfociata provvisoriamente nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanusei.

\*\*\*

#### **18. La consapevolezza in capo ai [REDACTED].**

Tale conclusione consente allora di datare l'incontro – pacificamente avvenuto – tra [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nello stesso periodo.

Ciò perché, come spiegato da [REDACTED] l'incontro si rese necessario per spiegare a [REDACTED] il portato effettivo della sentenza, di cui egli aveva ricevuto il testo dal [REDACTED].

Risulta poi pacifico che dopo l'incontro [REDACTED] abbia informato il fratello [REDACTED] circa il contenuto ed il tenore dell'incontro. La circostanza è stata dichiarata da [REDACTED] e confermata dallo stesso [REDACTED] nell'interrogatorio formale.

Ebbene, poiché il [REDACTED] ha sostenuto di aver incontrato il dott. [REDACTED] in un'unica occasione, per le ragioni che precedono tale occasione non può che essere anteriore agli atti di disposizione.

Alla luce di questi dati, può ritenersi provato che i fratelli [REDACTED] fossero pienamente consapevoli che al momento di sottoscrivere gli atti di cessione dell'albergo e dell'azienda, la società [REDACTED] fosse partecipata anche dai soci [REDACTED] e [REDACTED] i



quali, tuttavia, in quel momento venivano considerati estranei alla compagine societaria dall'amministratore [REDACTED]

Pertanto, i [REDACTED] erano consapevoli che l'assemblea delle società che in pari data aveva autorizzato l'atto di cessione, il cui verbale venne allegato sotto la lettera A all'atto di cessione, fosse invalida in quanto formata solamente da un parte della compagine sociale, dovendo loro pertanto risultare evidente l'illecita forzatura compiuta dall'amministratore Siotto di cedere l'azienda all'insaputa dei soci di minoranza.

\*\*\*

### **19. Sulla opponibilità ai terzi della invalidità della delibera.**

Accertata la consapevolezza in capo al legale rappresentante delle società che acquisirono il complesso aziendale della [REDACTED] occorre accertare se ciò determini la opponibilità o meno della nullità della delibera straordinaria del 16.12.2016.

Ai sensi dell'art. 2377 c. 7 c.c., l'annullamento della deliberazione obbliga l'amministratore ai conseguenti adempimenti, fermo restando che *"in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione"*.

La norma è applicabile anche alle ipotesi di nullità della deliberazione dell'assemblea della società a responsabilità limitata, in quanto espressamente richiamata dall'art. 2479 ter c. 4 c.c.: in tal modo il legislatore ha reso omogeneo il regime di nullità delle deliberazioni dettato per le società di capitali, atteso che, anche per le società per azioni, l'art. 2377 c. 7 è richiamato espressamente dall'art. 2379 c.c..

La norma, dunque, nel regolare gli effetti delle pronunce di invalidità delle delibere assembleari, mira a preservare l'interesse di coloro che hanno fatto





affidamento sulla legittimità della delibera. Il terzo, infatti, non sempre ha la possibilità di controllare la validità formale e sostanziale delle delibere assunte dall'assemblea dei soci. L'atto posto in esecuzione della delibera invalida, in caso di buona fede del terzo, è dunque salvo, ferma restando l'eventuale responsabilità dell'amministratore verso la società ed i soci.

La previsione deve essere peraltro coordinata con quanto prevede l'art. 2475 bis c.c.<sup>4</sup>, che, con contenuto analogo a quanto prevede l'art. 2384 c.c. per le s.p.a., regola i casi di dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza, stabilendo l'inopponibilità ai terzi delle limitazioni interne al potere gestorio, salva *l'exceptio doli*<sup>5</sup>.

Le due norme hanno una comune base fattuale, regolando ipotesi che possono coincidere, salvo voler ritenere, come propone una minoritaria ma autorevole dottrina, che anche gli artt. 2475 bis e 2384 c.c. facciano riferimento al terzo in mala fede e non a quello che agisce con dolo intenzionale.

Dovendosi propendere, insieme alla dottrina maggioritaria, per la tesi secondo cui gli artt. 2475 bis e 2384 c.c., in conformità al loro tenore letterale, negano tutela al terzo che voglia pregiudicare gli interessi della società, occorre pertanto determinare i confini esatti dell'una e dell'altra ipotesi.

Le due norme, infatti, esprimono una diversa tutela del terzo: più mite quella del terzo in buona fede nell'art. 2377 e rafforzata fino al limite della intenzionalità dolosa nella previsione dell'art. 2475 bis c.c..

---

<sup>4</sup> *“le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o dall'atto di nomina anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, che se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”*

<sup>5</sup> Cass. 1325 del 2000; Cass. 1525 del 2006.



Secondo la più condivisibile tesi, la tutela debole del terzo, prevista nell'art. 2377 c.c. si applica ai casi di invalidità delle deliberazioni aventi un oggetto rimesso per legge alla decisione dell'assemblea, quali ad esempio quelle previste dall'art. 2479 c. 2 c.c. nel regime delle società a responsabilità limitata.

Si applica il regime più forte dell'art. 2475 bis c.c., invece, nell'ipotesi in cui l'invalidità di una decisione autorizzativa derivi dalle limitazioni al potere gestorio che “*trovino fondamento in una disposizione statutaria*”<sup>6</sup>.

La tutela forte del terzo si spiega alla luce della necessità di garantire alla società ed a coloro che si rapportano con essa la validità degli atti compiuti dagli amministratori, pur quando questi agiscano *ultra vires*, a patto che le limitazioni ai poteri gestori e di rappresentanza trovino fondamento nello statuto societario.

Quanto alla buona fede richiamata dall'art. 2377 c.c., secondo regola generale essa si presume fino a prova contraria. Secondo la tesi più convincente, la buona fede viene meno solo in caso di ipotesi di invalidità percepibili al terzo. L'invalidità, pertanto, deve essere apprezzabile dal terzo secondo un criterio di proporzionalità e normale diligenza<sup>7</sup>, senza necessità di indagini di particolare

---

<sup>6</sup> Per Cass. 1525 del 2006, “*il rischio delle violazioni commesse dagli amministratori, mediante il compimento di atti estranei all'oggetto sociale o comunque eccedenti i poteri loro conferiti, fu così trasferito sulla società, offrendo ai terzi la sicurezza che essa avrebbe fatto fronte agli atti posti in essere, nel suo nome, dagli amministratori, anche se in violazione dei limiti posti dallo statuto*”;

<sup>7</sup> Cass., 26 gennaio 1963, n. 110, in Foro it., 1963, I, 1301: *Quando, in forza dell'atto costitutivo di una società, si produce una dissociazione tra il potere deliberativo e quello rappresentativo della società stessa al fine di evitare che un singolo amministratore possa prendere da solo iniziative che impegnino la società, il potere di rappresentanza di tale amministratore esiste esclusivamente*



rilievo, ciò per evitare che sul terzo ricada l'onere, ogniqualvolta contratti con una società, di dover andare ad accertare la validità della delibera autorizzativa.

\*\*\*

## **20. La applicabilità al caso di specie del regime di tutela debole dell'art. 2377**

### **c. 7 c.c.**

Venendo al caso di specie, si deve pertanto stabilire se l'opponibilità della invalidità della delibera autorizzativa del 16.12.2016 debba misurarsi secondo la regola della tutela debole dell'art. 2377 c.c. ovvero della tutela forte di cui all'art. 2745 bis c.c., che richiede un giudizio di dolosa intenzionalità in capo al terzo.

E' bene premettere che [REDACTED] quale amministratore della società [REDACTED] ha ceduto nel dicembre 2016 la struttura alberghiera e nel successivo mese di gennaio l'azienda, in tal modo dismettendo l'intero complesso di beni della società.

I due atti di compravendita, sottoscritti il primo con [REDACTED] ed il secondo con [REDACTED] sono intimamente collegati tra loro da un unico disegno imprenditoriale, così come chiarito e ribadito dalle stesse società convenute, le quali hanno richiamato lo schema della *holding company* a giustificazione della operazione posta in essere, consistita nella separazione tra la proprietà della struttura, in capo ad una società immobiliare, e la gestione della attività, in capo alla controllata operativa.

---

*nei limiti delle preesistenti deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione e la buona fede del terzo deve ritenersi esclusa allorché la mancanza delle deliberazioni sia accertabile con l'uso della normale diligenza.*



E' pertanto pacifico che gli atti di compravendita siano tra loro collegati e che insieme siano espressione della volontà delle parti cedente e cessionaria di trasferire l'intero complesso aziendale della ██████ alla *holding company* del '█████'.

La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che la dismissione dell'azienda in assenza di un progetto alternativo di acquisto di una altra azienda <sup>8</sup>determina una sostanziale messa in liquidazione della società, poichè ne modifica l'oggetto sociale, convertito alla mera attività di liquidazione<sup>9</sup>.

Ora, la decisione di compiere operazioni straordinarie che determinano una modificazione dell'oggetto sociale compete in via esclusiva all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c. 2 n. 5 cod. civ..

Dottrina e giurisprudenza hanno affrontato da tempo la questione degli atti di cessione d'azienda realizzati dall'amministratore in assenza di valida decisione dell'assemblea<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup>Trib. Roma, 28 aprile 2011.

<sup>9</sup> Tribunale Piacenza, 14 marzo 2016, n. 140: *“La cessione dell'azienda e talora anche l'affitto di essa, trasformando l'attività sociale da produttiva a finanziaria, deve essere sempre deliberata dall'assemblea dei soci comportando, proprio per la natura dell'operazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della stessa”* (in senso conforme: Trib. Bergamo 19 marzo 2015, con specifico riguardo alla natura inderogabile della previsione dell'art. 2479 c. 2 nr. 5 c.c.; Trib. Milano, sez. impresa, 1 luglio 2013 n. 9276; Trib. Milano, sez. impresa, ordinanza cautelare, 4 dicembre 2012; Trib. Roma 28 aprile 2011).

<sup>10</sup> La tesi più recente spesa dalla giurisprudenza di merito afferma che l'atto sia direttamente nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 2479 c. 2 n. 5 cod. civ., norma imperativa che rimette la decisione, fondamentale nella vita della compagine sociale, all'assemblea dei soci, con ciò rendendo anche superfluo



La questione appare in questo giudizio non rilevante, atteso che la domanda dell'attore è ammissibile limitatamente alla accertamento della opponibilità della invalidità della delibera e lo scrutinio della domanda non necessita di inquadrare il regime della nullità degli atti negoziali intervenuti tra la società ed il terzo.

Resta pertanto da chiarire solo se il regime della tutela del terzo sia quello forte dell'art. 2745 bis o quello debole dell'art. 2377 c.c..

A tal fine, è sufficiente rilevare che l'atto di cessione dell'azienda compiuto dall'amministratore, in assenza di valida autorizzazione dell'assemblea, rientra nell'ambito di quegli atti *ultra vires* che si differenziano, rispetto a quelli che costituiscono una deviazione meramente occasionale dell'oggetto sociale, in una modificazione di fatto dell'oggetto sociale. In relazione a tale ultima categoria di operazioni, pertanto, l'assenza di una decisione dei soci, prevista dalla legge, configura *“la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori”*<sup>11</sup>.

In conseguenza di quanto detto, ritiene il Tribunale di dover ricondurre l'ipotesi alla disciplina prevista dall'art. 2377 cc. 7 c.c. e per l'effetto, riconosciuta la piena coscienza e consapevolezza dei [REDACTED] dell'intento illecito dell'amministratore [REDACTED] e della invalidità della delibera assunta dall'assemblea del 16.1.2016, deve ritenersi che escludersi che essi, e nello specifico il legale rappresentante [REDACTED] si trovasse in una condizione di buona fede.

---

l'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo contraente (Tribunale Piacenza, 14 marzo 2016, n. 140; Tribunale Roma, 27 Gennaio 2020. Pres. Di Salvo. Est. Romano Tribunale Roma, Sez. Spec. Imprese, 3 agosto 2018).

<sup>11</sup> Tribunale Roma, 27 Gennaio 2020. Tribunale Roma, Sez. Spec. Imprese, 3 agosto 2018.



Per l'effetto, deve essere dichiarata la opponibilità della accertata invalidità dell'assemblea tanto alla [REDACTED] per quanto concerne l'atto pubblico del 16.12.2016, quanto alla [REDACTED] per quanto concerne l'atto pubblico collegato del 30.1.20217.

\*\*\*

## 21. Spese.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attore e la società convenuta, essendo risultata fondata la impugnazione della delibera del 16.12.20216.

Le spese tra l'attore e le società convenute devono essere compensate nella misura di  $\frac{1}{2}$  e poste a carico delle convenute per la restante parte, con l'aumento per la difesa contro più parti in giudizio, in ragione dell'accoglimento della domanda limitatamente alla questione della opponibilità dell'invalidità della delibera assembleare, inammissibile quella di accertamento della nullità degli atti di compravendita.

Le spese vengono liquidate in dispositivo, valore indeterminabile (complessità alta) nella misura del massimo in ragione delle particolari ed articolate questioni in fatto e diritto affrontate dalle parti, dei valori e degli interessi in causa e del pregio dell'attività difensiva.

## PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o eccezione,



a) **dichiara** la nullità della delibera dell'assemblea della [REDACTED]  
[REDACTED] del 16.12.2016;

b) **dichiara** che la nullità della delibera dell'assemblea della [REDACTED]  
[REDACTED] del 16.12.2016 è opponibile alle società [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED];

c) **dichiara** inammissibili le domande dell'attore di nullità degli atti pubblici di compravendita del 16 dicembre 2016 e di cessione d'azienda del 30 gennaio 2017;

d) **condanna** [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 25.000,00 oltre rimborso ed accessori come per legge per compenso di avvocato ed in € 2.428,00 per esborsi;

e) **compensa** le spese nella misura di  $\frac{1}{2}$  tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

f) **condanna** [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento delle restanti spese processuali in favore di [REDACTED] che si liquidano in € 16.400,00 oltre rimborso ed accessori come per legge per compenso di avvocato e, in solido con [REDACTED] per quanto sopra, in € 1.214,00 per esborsi.

Così deciso in Cagliari, in data 5.8.2021

Il giudice estensore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi



**SENTENZA** n. 2689/2021 RG n. 702792/2017 \_\_\_\_\_

**DECRETO** \_\_\_\_\_

**ORDINANZA** \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale telematico che si rilascia per la prima volta esecutiva a richiesta di Avv.ti \_\_\_\_\_  
nell' interesse di \_\_\_\_\_  
Cagliari.

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa FIORENZA PISCHEDDA